Unione di Comuni Valmarecchia
C.F. 91120860407

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Rif. Prot. 14020 Lì 15/10/2019

AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA ON LINE DI MEDICINALI SENZA OBBLIGO DI PRESCRIZIONE MEDICA - ESERCIZIO COMMERCIALE - PARAFARMACIA SITA IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA – VIA DANTE DI NANNI 60.

Il Responsabile SUAP
Bassa Valle Marecchia

Vista la convenzione sottoscritta in data 3.4.2014 – Racc. 233/2014, con la quale i Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, Poggio-Torriana, San Leo, Santarcangelo di Romagna, Sant'Agata Feltria, Talamello e Verucchio hanno conferito la funzione dello Sportello Unico delle Attività Produttive (Suap) all'Unione di Comuni Valmarecchia per la sua gestione in forma associata;

Vista la richiesta pervenuta in data 04/10/2019 (n.14020 del protocollo di questa Unione) dalla Sig.ra Delfini Giulia, nata a Novafeltria (RN) il 18/08/1988,. in qualità di legale rappresentate della Società "Parafarmacia La Fattoria della Salute S.N.C. di Delfini Giulia e Marra Michela, con sede legale in 47822 Santarcangelo di Romagna Via Dante di Nanni 60 – C.F. 04445640404, tendente ad ottenere l'autorizzazione alla vendita on-line di medicinali senza obbligo di prescrizione medica, ai sensi dell'art. 112-quater del Decreto Legislativo 24/4/2006, n. 219 e dell'art. 64, comma 6 della Legge Regionale 30/7/2015, n. 13;

Atteso che:

- la summenzionata società è titolare dell'esercizio commerciale di vicinato con annessa attività di vendita al pubblico di farmaci da banco e prodotti non soggetti a prescrizione medica, come previsto dall'art. 5, comma. 1, del Decreto Legge 4/7/2006, n. 223, convertito nella Legge 4/8/2006, n. 248, e che la suddetta attività viene svolta nei locali ubicati in Santarcangelo di Romagna in Via Dante di Nanni 60, come risulta dalla segnalazione certificata di inizio attività inoltrata in data 19/09/2019 e registrata al n. 13213 del protocollo di questa Unione ;

- l'esercizio in questione risulta essere in possesso del **Codice Univoco 014238**, assegnato dal Ministero della Salute

-il sito web sul quale viene esercitata la vendita è: www.parafarmacialafattoriadellasalute.it - registrante del sito :"Parafarmacia La Fattoria della salute S.N.C" - indirizzo in cui viene esercitata l'attività di vendita on-line: Santarcangelo di Romagna Via Dante di Nanni 60

Richiamati:

- il D.P.R.160/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs. 24/4/2006, n. 219 recante "Attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE"

- la L.R. 30/7/2015, n. 13 "Organizzazione del servizio farmaceutico",
- il Decreto del Ministero della Salute del 6/7/2015, pubblicato sulla G.U. n. 19 del 25/01/2016 "Predisposizione del logo identificativo nazionale per la vendita on-line dei medicinali";
- la circolare del Ministero della Salute n. 1799 del 25/01/2016
- la nota della Regione Emilia-Romagna in data 08/4/2016;

AUTORIZZA

la società "Parafarmacia La Fattoria della Salute S.N.C. di Delfini Giulia e Marra Michela", in premessa generalizzata, - codice univoco ministeriale n.14238, ad esercitare l'attività di vendita on line di medicinali, senza obbligo di prescrizione medica, a condizione che il sito web utilizzato contenga almeno i seguenti elementi:

- l'identificazione ed i recapiti dell'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione
- il collegamento ipertestuale verso il sito web del Ministero della salute dedicato alle vendite on-line
- il logo identificativo nazionale definito dal Ministero della Salute , chiaramente visibile su ogni pagina

L'indirizzo del sito web autorizzato ed utilizzato per la vendita dei medicinali senza obbligo di ricetta medica è :
www.parafarmacialafattoriadellasalute.it
dati del registrante del sito: La Farmacia della Salute S.n.c. – sede di esercizio dell'attività: via Dante di Nanni 60 47822 Santarcangelo di Romagna

E' fatto obbligo di effettuare il trasporto dei medicinali venduti on-line nel rispetto delle linee guida di buona pratica di distribuzione, come previsto dall'art. 112-quater, comma 10, del D.Lgs. 219/2006. Il mancato rispetto della disciplina di cui all'art. 112-quater del D.Lgs. 219/2006 espone alle sanzioni previste dall'art. 147 del medesimo decreto.

Ogni modifica o variazione alle informazioni sopra riportate dovrà essere comunicata entro trenta giorni, pena la decadenza del titolo.

Il Responsabile SUAP
Bassa Valle Marecchia
Arch.Mauro Barocci

C.D.